

Misure alternative e istituti per condannate incinte o madri di figli minori:

- Il rinvio dell'esecuzione della pena (art. 146 e 147 cp), anche eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP,
- La detenzione domiciliare ordinaria per la cura dei figli conviventi di età inferiore a dieci anni (art. 47 ter c.1 lett. a) O.P.
- La detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies O.P.)
- L'assistenza all'esterno ai figli di età non superiore ad anni dieci (art. 21 bis O.P.)

Art. 146 c.p. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena (In vigore dal 12 aprile 2025)

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita

~~[[1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta]]~~

~~[[2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno]]~~

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative ~~[[Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi~~

147 cp Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (In vigore dal 12 aprile 2025)

L'esecuzione di una pena può essere differita:

1. ... 2. ...

3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;

3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.

(...) **Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma** il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti [7] [8]. **Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena NON PUÒ essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.** In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), (madre di minore di età compresa tra 1 e 3 anni) l'esecuzione **PUÒ** avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, **ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano** (diversamente, in un istituto di pena ordinario); nell'ipotesi di cui al numero 3), (donna incinta o madre di figlio minore di 1 anno) l'esecuzione **DEVE** comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri

(Art. 47 ter c. 1 ter O.P. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma uno, **può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare stabilendo un termine di durata** di tale applicazione, termine che può essere prorogato l'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare.

art. 146 c.p. nel testo originario del codice Rocco, in vigore dal 1.7.1931 in pieno ventennio fascista,

Art. 146 c.p. Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

- 1) se deve aver luogo contro donna incinta;
- 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
- 3) se è presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Art. 275 c. 4 cpp Custodia cautelare Criteri di scelta delle misure. In vigore dal 9 dicembre 2023 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. **c 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.** Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. 4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata

Art. 285 bis c.p. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri. In vigore dal 12 aprile 2025 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, **se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre**, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, **il giudice PUÒ disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri**, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. **Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri** (Comma così modificato, a decorrere dal 12 aprile 2025, dall'art. 15, comma 3, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80).

Art. 276 bis cpp: *Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri* In vigore dal 12 aprile 2025 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Note: [1] Articolo inserito, a decorrere dal 12 aprile 2025, dall'art. 15, comma 2, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80

Art. 284 cpp arresti domiciliari in casa famiglia protetta

Detenzione domiciliare "ordinaria" per esigenza di cura dei minori

art. 47 ter, c.1, lett a), OP

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza **ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:**

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;**
- b) padre, titolare della responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (prima la Corte Cost. sent. 215 del 13.4.1990, il cui dictum è stato poi trasfuso nella lett. b))

Art. 47 quinquies OP detenzione domiciliare speciale

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, **le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti** e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, **dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo**, secondo le modalità di cui al comma 1-bis. (la Corte Costituzionale, sentenza n. 18 del 14.2.2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede la concessione della d.d. speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ex art. 3, c.3 L. 104/1992 ritualmente accertato; La Corte Cost. sent. N. 30 del 3.2.2022 dichiarato illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui non prevede che ove vi sia grave pregiudizio per il minore, derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di d.d. possa essere proposta in via urgente al MDS)

1-bis. *Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis* (Corte Cost. sent. 16 del 12.4.2017, dichiarato illegittimità costituzionale del co. limitatamente alle parole “*Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis*”), **l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni**, prevista dal comma 1 del presente articolo, **può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione**, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata **nelle case famiglia protette, ove istituite**.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata *e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre* (la [Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo-18 aprile 2025, n. 52](#) (Gazz. Uff. 23 aprile 2025, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»).

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5 (purché quindi il condannato abbia espiato almeno metà della pena ovvero almeno 2/3, nel caso di condanna per delitti di cui all'art. 4 bis, o almeno 20 anni di pena nel caso di condanna all'ergastolo; quota di pena non richiesta invece in caso di pena non superiore a 4 anni sempre che la condanna sia per un reato diverso da quelli indicati nell'art. 4 bis OP).

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

Art. 21 bis O.P. Assistenza all'esterno dei figli minori

Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. 3 . La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre